

nazionale (riservata al solo Stato Unione)» (p. 575). La Corte ha così escluso che l'indagine avesse diritto all'immunità giurisdizionale spettante ai Capi di Stato e ai Capi di governo esteri.

2. Elementi identificativi dello Stato

4. Intervento del Ministro degli esteri italiano Tomasi della Torretta alla seduta della Camera dei deputati del 22 dicembre 1921 nella discussione relativa alla ripresa dei rapporti commerciali con la Russia e al rimpatrio dei prigionieri italiani.

Dopo la rivoluzione bolscevica e la fine della prima guerra mondiale si pose alle Potenze Alleate ed Associate il problema del riconoscimento del nuovo Governo rivoluzionario sovietico. La questione fu discussa durante la Conferenza di pace di Parigi e poi alla Conferenza inter-alleata di Londra del 23 febbraio 1920 dove vennero esaminati due progetti, che da un lato escludevano l'opportunità di riprendere relazioni diplomatiche con la Russia « finché il Governo di Mosca non conformi la sua prassi diplomatica a quella di tutti i Governi civili », e dall'altro affermavano l'esigenza di riprendere con tale Stato i rapporti commerciali⁴. La questione, discussa anche al Parlamento italiano, fu chiarita nei suoi termini essenziali dall'allora Ministro degli esteri italiano Tomasi della Torretta nella seduta della Camera dei deputati del 22 dicembre 1921⁵.

Nella dichiarazione si sottolineava, subito dopo aver osservato che « la forma di un Governo è una questione di ordine interno sulla quale non siamo chiamati a pronunciarci », che « perché un nuovo Governo entri... a far parte della Società internazionale, deve assumersi certi obblighi e dare garanzie sufficienti che a tali obblighi potrà soddisfare » ed era quindi « necessaria la creazione di quelle convenzioni che assicurino agli Stati le condizioni necessarie di coesistenza ed ai connazionali all'estero quel minimo di diritti e di protezione efficace, necessario all'esplicazione della loro libera attività ». La questione centrale fu quindi così posta: « Controlla il Governo russo tutto il Paese? Ha al centro e alla periferia gli organi statali e amministrativi necessari per far rispettare la sua autorità e per adempiere gli obblighi convenzionali? Sono questioni della massima importanza che occorre pacatamente ma sicuramente approfondire ».

5. *LA RIBELLIONE DELLE MALIZIA PARAVORSO LE VALI S. D'AFFRICA LA SARTANURA*
Sentenza arbitrale del 18 ottobre 1923 nel caso delle *Concessioni Tinoco (Regno Unito c. Costa Rica)*.

Nel gennaio 1917 Frederico Tinoco, ministro della guerra del Costa Rica, dopo aver rovesciato con la forza il governo in carica, presieduto da Alfredo Gonzales, e ottenuto il consenso popolare con elezioni da lui indette appena assunto il potere, governò lo Stato fino al mese di agosto 1919 quando si dimise, per motivi di salute, e si recò in Europa. Tornato al potere il governo precedente, il 22 agosto 1922 il Congresso costi-

⁴ In ASE, *CPY*, p. 261.
⁵ In *APCD, Discussioni*, tornata 22 dicembre 1921, p. 2875.

tuzionale del Costa Rica approvò la « Legge delle nullità n. 41 », che annullava tutti i contratti stipulati dal governo di Tinoco con privati dal 27 gennaio 1917 al 2 settembre 1919. La Gran Bretagna chiese allora al Costa Rica il pagamento dei debiti e il risarcimento dei danni dovuti, in base ad alcuni di tali contratti, a favore di due società di proprietà di cittadini inglesi. Il Costa Rica negava di essere responsabile degli obblighi assunti dal governo di Tinoco, in quanto nulli secondo la « Legge delle nullità n. 41 », che doveva considerarsi perfettamente legittima.orse così una controversia tra i due Stati che venne sottoposta al giudizio dell'arbitro unico W. H. Taft, ex Presidente degli Stati Uniti, in virtù di un trattato di arbitrato firmato dai due Stati il 7 marzo 1923⁶.

Nella sua sentenza del 18 ottobre 1923, l'arbitro Taft ha sostenuto anzitutto che il governo di Tinoco doveva considerarsi il legittimo governo del Costa Rica, nel periodo in cui era rimasto in carica in quanto effettivo. Infatti, secondo l'arbitro, « per due buoni anni Tinoco e l'Assemblea legislativa sotto di lui hanno amministrato pacificamente gli affari del Costa Rica, e non si è avuto alcun disordine di carattere rivoluzionario » né « altro governo di alcun genere ha affermato il suo potere nel Paese » (p. 379). Più precisamente, in quel periodo « le corti funzionavano, il Congresso legiferava e il governo era debitamente amministrato... il popolo sembrava aver accettato il governo di Tinoco assai di buon grado, quando si era insediato, e di aver ben accolto il cambiamento ». Peraltro, secondo l'arbitro, pur avendo Tinoco « suscitato un'opposizione nei suoi confronti » tale opposizione non aveva « mai determinato alcun sostanziale conflitto o anche soltanto un governo provvisorio nominale », né si era « stabilito alcun altro governo reale fino al mese di settembre di quell'anno quando Tinoco, dopo aver rinunciato nell'agosto precedente alla sua Presidenza per motivi di salute, si era recato in Europa » (p. 379). A giudizio dell'arbitro, in mancanza di una prova significativa del fatto che « Tinoco non abbia assicurato un'effettiva e pacifica amministrazione senza resistenze o conflitti o contestazioni di chicchessia, fino a qualche mese prima del suo ritiro e delle sue dimissioni », doveva concludersi che « il governo di Tinoco è stato un governo sovrano effettivo » (p. 390).

L'arbitro ha poi sottolineato come il riconoscimento « da parte di altre Potenze costituisce un importante fattore probatorio in ordine alla dimostrazione dell'esistenza di un governo nella società delle nazioni » (p. 380), così come il non riconoscimento rappresenta « di solito una prova adeguata che esso non ha raggiunto l'indipendenza e il controllo che lo legittima ad essere qualificato come tale dal diritto internazionale » (p. 381). Tuttavia, quando « il riconoscimento *vel non* di un governo è determinato... accertando, anziché la sua sovranità *de facto* e il suo completo controllo governativo, la sua illegittimità o irregolarità di origine, il... rifiuto di riconoscere perde parte del peso probatorio ». L'arbitro ha quindi rilevato che nel caso di specie, il non riconoscimento del Governo di Tinoco da parte di alcune Nazioni quali la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia, « quale ne sia la ragione, non può avere maggior peso della prova risultante dagli atti... quanto al carattere *de facto* del governo di Tinoco, secondo lo *standard* stabilito dal diritto internazionale » (p. 381). Inoltre, al fine di accertare il carattere *de facto* del suddetto governo, ad avviso dell'arbitro, non rilevava l'eventuale illegittimità, alla stregua della Costituzione al momento vigente, delle modalità di assunzione del potere da parte di Ti-

⁶ In http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_1/369-399.pdf (R.I.A.A., vol. I, pp. 369-399).

noco ponendosi non tanto il problema « se il nuovo governo assuma il potere o conduca la sua amministrazione nei limiti costituzionali stabiliti dal popolo durante il periodo in cui era in carica il governo che ha rovesciato » (p. 381) quanto quello se « il nuovo governo si è realmente costituito in modo tale che, nell'ambito della sua sfera di influenza, tutti riconoscono il suo controllo senza che alcuna forza di opposizione pretenda di occuparne il posto », ovvero se esso « esercita le sue funzioni come fa di solito un governo, rispettato nell'ambito della sua giurisdizione » (p. 382).

D'altro canto, secondo l'arbitro, il mancato riconoscimento del governo di Tinoco da parte della Gran Bretagna, contrariamente a quanto excepto dal Costa Rica, non precludeva al Governo britannico « di avanzare reclami a favore di suoi sudditi relativi ad atti contrari del governo di Tinoco ». Infatti, anche se « il fatto che la Gran Bretagna non abbia riconosciuto il governo *de facto* può essere usato contro di essa per disconoscere il carattere che ora attribuisce a quel governo », in realtà nulla impediva alla stessa « di cambiare la sua posizione » sul punto in questione (p. 382).

L'arbitro ha poi concluso che i contratti stipulati dal governo di Tinoco, pur in se stessi imputabili allo Stato del Costa Rica, non fossero comunque validi essendo stati stipulati con l'approvazione di una sola Camera del Parlamento in violazione della Costituzione vigente al momento della loro stipulazione che richiedeva un'approvazione congiunta delle due Camere (p. 399).

6. Sentenza arbitrale del 4 aprile 1928 nel caso dell'Isola di Palmas (Stati Uniti c. Paesi Bassi).

Alla fine della guerra ispano-americana del 1898 la Spagna aveva ceduto, con il Trattato di pace di Parigi del 10 dicembre 1898, l'arcipelago delle Filippine agli Stati Uniti. Nel 1906 un ufficiale statunitense visitò l'isola di Palmas (nota anche come Miangas), situata a circa 50 miglia a sud-est di Capo Sant'Agostino sull'isola di Mindanao e ritenuta dagli Stati Uniti come parte integrante del territorio ceduto, trovando con sorpresa issata sull'isola la bandiera olandese.orse una controversia tra gli Stati Uniti e i Paesi Bassi concernente la sovranità sull'isola, gli Stati Uniti fondandosi, tra l'altro, sulla cessione prevista dal Trattato di Parigi concluso con la Spagna e i Paesi Bassi fondandosi invece sul fatto di aver esercitato la sovranità effettiva sull'isola per lungo tempo e senza opposizioni da parte di altri Stati. In particolare, i Paesi Bassi sostenevano di aver esercitato la sovranità sull'isola già dal secolo XVII quando la Compagnia olandese delle Indie Orientali (*East India Company*) aveva stipulato una serie di convenzioni con due capitribù, i principi di Tabukan e Taluna, nativi dell'isola principale dell'arcipelago delle Isole Sangi. Gli Stati Uniti, d'altra parte, avevano contestato il potere della Compagnia di agire validamente in base al diritto internazionale per conto dei Paesi Bassi concludendo « political contracts with native rulers ». Con un compromesso firmato a Washington il 23 gennaio 1925, i due Stati sottoposero la controversia ad un arbitro unico, Max Huber, membro della Corte permanente di arbitrato⁷.

L'arbitro Huber, nella sentenza del 4 aprile 1928, ha innanzitutto affermato che « la

⁷ In http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf (RIAA, vol. II, pp. 829-871).

sovranità nei rapporti tra Stati significa indipendenza », la quale comporta, da un lato, il diritto di esercitare su una porzione del globo « ad esclusione di ogni altro Stato, le funzioni di uno Stato », dall'altro, « l'obbligo di proteggere entro il territorio i diritti di altri Stati, in particolare il... diritto all'integrità e all'inviolabilità in pace e in guerra, oltre ai diritti che ogni Stato può rivendicare per i suoi cittadini in territorio straniero ». A giudizio dell'arbitro, qualora uno Stato « non esercita la sua sovranità territoriale in una maniera corrispondente alle circostanze » lo stesso « non può adempiere a tale dovere » (pp. 838-839).

L'arbitro ha poi osservato che nelle ipotesi in cui sorge una controversia concernente la sovranità su una porzione di territorio « si è soliti esaminare quale degli Stati rivendicanti la sovranità possieda un titolo - cessione, conquista, occupazione, ecc. - superiore a quello che l'altro Stato può, se possibile, addurre in senso contrario ». Tuttavia « se la contestazione si fonda sul fatto che l'altra parte ha effettivamente esercitato la sovranità », a giudizio dell'arbitro, « non può essere sufficiente stabilire il titolo attraverso il quale la sovranità territoriale è stata validamente acquistata in un certo momento » poiché occorre « anche dimostrare che la sovranità territoriale abbia continuato ad esistere ed esista al momento che deve considerarsi critico ai fini della decisione della controversia »; peraltro, tale « dimostrazione ha per oggetto lo svolgimento effettivo di attività statali, spettanti unicamente al sovrano territoriale » (pp. 838-839).

Quanto ai titoli di acquisto della sovranità territoriale, l'arbitro ha affermato che « nel moderno diritto internazionale o sono basati su un atto di effettivo possesso - cessione cedente o cessionaria, o quanto meno una di esse, abbia la facoltà di disporre effettivamente del territorio ceduto », anche l'accessione naturale può essere concepita come titolo d'acquisto « qualora esista una sovranità effettiva capace di estendersi ad una zona che ricade entro la sua sfera di attività ». L'arbitro ha peraltro evidenziato che, oltre all'effettività, « ai fini della costituzione della sovranità » rileva « la continuazione di quest'ultima » e che in effetti tanto la prassi quanto « la dottrina, riconosce - sia pure con formule giuridiche diverse e con alcune differenze quanto alle condizioni richieste - che l'esercizio continuato ed incontrastato della sovranità territoriale (incontrastato in relazione ad altri Stati) sia un titolo valido » (p. 839). Riguardo a quest'ultimo punto, l'arbitro ha precisato che « le manifestazioni di sovranità territoriale assumono diverse forme a seconda delle condizioni di tempo e di luogo » nel senso che « la sovranità, per quanto in principio sia continua, di fatto non può essere esercitata in ogni momento su ogni punto di un territorio »; infatti « l'intermittenza e la discontinuità compatibili con il mantenimento del diritto necessariamente differiscono a seconda che si tratti di regioni abitate o inabitate, di regioni racchiuse entro territori nei quali la sovranità è contestabilmente esercitata o di regioni accessibili, per esempio, dall'altro mare » (p. 840) o ancora « di territori coloniali, parzialmente disabitati o... in parte non soggiogati » con la conseguenza che « ogni caso deve essere valutato in conformità delle circostanze specifiche » (p. 855). Diversamente, secondo l'arbitro, non costituisce un titolo valido di acquisto della sovranità territoriale la contiguità, infatti « benché gli Stati abbiano in certe circostanze sostenuto che le isole relativamente vicine alle loro coste soggiacciono alla loro sovranità a causa della loro posizione geografica » risulta « impossibile dimostrare l'esistenza di una norma di diritto internazionale positivo secondo la quale le isole poste al di fuori delle acque territoriali appartenerebbero ad uno Stato per il mero fatto che il territorio costituisce la terra *firma* » (p. 854).